



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA STRADALE E L'AUTOTRASPORTO

Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2022, n. 414, recante le "Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico - primo trimestre 2022".

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO l'articolo 24, commi 6, 8, 9 e 10, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante "Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico", convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25;

VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2022 n. 414, registrato dalla Corte dei conti al n. 219 in data 20 gennaio 2023 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 33 del 9 febbraio 2023, con il quale sono stabilite le modalità per l'erogazione delle misure compensative per i mancati ricavi nel primo trimestre 2022 delle imprese esercenti servizi di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obblighi di servizio pubblico;

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 1, del suddetto decreto interministeriale a norma del quale la disciplina delle fasi procedurali unitamente alle modalità di presentazione delle domande e della documentazione integrativa è rimessa ad apposito decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;

VISTI i 15 milioni di euro di competenza e di cassa, iscritti, per l'anno 2022, sul capitolo 1304/pg 2, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per la mobilità sostenibile, nell'ambito della Missione 13 (Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto) Programma 2 (Autotrasporto ed intermodalità) Azione 3 (Interventi in materia di autotrasporto), costituente il fondo istituito in applicazione dell'art. 24, comma 6, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4;

VISTO il regolamento (CE) N. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70;

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che i contributi finanziari di cui al decreto MIT-MEF n. 414/2022 costituiscono fattispecie di aiuti di Stato ai sensi e per gli effetti degli articoli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

CONSIDERATO che con la Comunicazione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022 (Aiuti di Stato SA.104566 (2022/N) - Italia), la Commissione ha ritenuto, in vigenza della Comunicazione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, gli aiuti di Stato di cui al decreto MIT-MEF n. 414/22 compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento

dell'Unione Europea;

RITENUTO che la Comunicazione 2022/C 5342 del 20 luglio 2022, in base alla quale è stata emanata la Comunicazione C(2022) 7666 del 25 ottobre 2022 (SA.104566 (2022/N)), prevedeva per la concessione degli aiuti il termine del 31 dicembre 2022 e l'importo massimo di 500.000 euro per ciascuna impresa;

VISTA la Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 "Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina";

CONSIDERATO che la Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023, ai sensi del punto 94, ha sostituito la precedente Comunicazione C(2023) 7945 del 28 ottobre 2022, revocandola a decorrere dal 9 marzo 2023. La Comunicazione C(2023) 7945 del 28 ottobre 2022 aveva, peraltro, già sostituito il quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 e modificato il 20 luglio 2022;

CONSIDERATO che il punto 61, lettera a), Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 prevede 2.000.000 euro quale limite massimo dell'importo complessivo degli aiuti di Stato per ciascuna impresa, ai sensi della sezione 2.1 della medesima Comunicazione;

CONSIDERATO che il punto 61, lettera c), Comunicazione della Commissione C(2023) 1711 del 9 marzo 2023 stabilisce la data del 31 dicembre 2023 quale termine entro cui può essere concesso l'aiuto di Stato, ai sensi della sezione 2.1 della medesima Comunicazione;

VISTO l'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a società a capitale interamente pubblico, sulle quali le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attività quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato;

CONSIDERATO che è stata individuata la società CONSAP S.p.A. (d'ora innanzi CONSAP o Gestore) quale soggetto gestore della presente misura cui, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, decreto MIT-MEF del 23 dicembre 2022 n. 414, in continuità con quanto già avvenuto nel passato con misure similari, compete, fra l'altro, la gestione della fase di presentazione delle domande, dell'assistenza ad essa, e della successiva fase istruttoria e che, pertanto, si rende necessario fornire le disposizioni attuative di cui al presente decreto;

DECRETA

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente decreto individuano le modalità di attuazione del decreto MIT-MEF del 23 dicembre 2022, n. 414 recante "Misure compensative per le imprese esercenti servizi di trasporto passeggeri con autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico - primo trimestre 2022" avuto riguardo alla modalità di presentazione delle domande di ammissione e alla fase dell'istruttoria procedimentale delle stesse, nonché all'esecuzione dei pagamenti nel limite delle risorse disponibili.

Art. 2

(Criteri di presentazione delle domande)

1. La domanda per ricevere la compensazione è presentata dalle imprese del settore dei servizi di

trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico, di cui all'art. 24, co. 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, qualora il margine operativo lordo, d'ora in poi MOL, risulti minore nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022 rispetto a quello riferibile al medesimo periodo del 2019.

2. Ai fini del presente decreto, sono imprese esercenti servizi di linea, di cui all'art. 24, co. 6, decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, quelle che sono autorizzate a svolgere detti servizi rivestendo qualsiasi ruolo, quali a titolo di esempio titolare, associata, subaffidataria o subappaltataria.

3. La compensazione concedibile a ciascuna impresa richiedente – la cui domanda sia ammessa - è in misura massima pari al 40% della differenza positiva tra il MOL del primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019 e quello del primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022, quali risultanti dalle scritture contabili, e, comunque, non può superare il limite massimo di 1.200.000 euro. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, la compensazione è determinata in misura non superiore al 40% del MOL risultante dalle scritture contabili relative al primo trimestre 2022, sempre fino a 1.200.000 euro.

4. Qualora, al termine delle attività istruttorie, le risorse finanziarie disponibili siano inferiori all'ammontare complessivo richiesto, l'importo da erogare è proporzionalmente ridotto per ciascuna impresa richiedente. Il ristoro erogabile è individuato in un piano di riparto approvato dal Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto.

Art. 3

(Modalità di presentazione della domanda)

1. L'impresa riporta nella domanda, in conformità all'articolo 3, comma 2, decreto MIT-MEF del 23 dicembre 2022, n. 414, una dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, rilasciata dal legale rappresentante o da un suo delegato ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, con la quale sono attestati:

- a) relativamente al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2019, l'importo del MOL, composto dalle voci di cui al comma 3 risultanti dalle scritture contabili di competenza del periodo;
- b) relativamente al primo trimestre dell'esercizio finanziario 2022, l'importo del MOL, composto dalle voci di cui al comma 3 risultanti dalle scritture contabili di competenza del periodo;
- c) l'importo, esclusivamente se positivo, della differenza algebrica tra il MOL di cui alla lettera a) e il MOL di cui alla lettera b).

2. Gli importi di cui al comma 1 sono rilevati esclusivamente dalle risultanze contabili riferite, ai sensi del regolamento (CE) del 23 ottobre 2007, n. 1370, alle attività riconducibili ai servizi di trasporto effettuati mediante autobus non soggetti ad obblighi di servizio pubblico.

3. Il MOL viene calcolato effettuando la differenza algebrica tra ricavi e costi, rilevati dalle risultanze contabili di cui al comma 2, in base alle voci di contabilità di seguito indicate:

I) RICAVI

- a) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
- b) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti;
- c) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;
- d) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni.

II) COSTI:

- a) costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
- b) costi per servizi;
- c) costi per godimento beni di terzi;
- d) costi per il personale.

4. Il MOL di cui al comma 1 lettera b) tiene conto dei costi cessanti, minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali, costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della emergenza sanitaria ed esclude gli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro di quest'ultimo danno.

5. A pena di inammissibilità, la domanda di cui al comma 1 è redatta e presentata con firma digitale tramite la piattaforma <https://mancatiricavi2022.consap.it> La data di apertura della Piattaforma sarà comunicata dal Ministero con apposito avviso nel sito istituzionale nelle pagine web dedicate all'autotrasporto <https://www.mit.gov.it/temi/trasporti/autotrasporto-passeggeri/documentazione>

Unitamente alla domanda sono prodotte:

- a) qualora la richiesta di contributo sia superiore a € 150.000,00, le dichiarazioni sostitutive dei soggetti che ricoprono le funzioni all'interno dell'impresa di cui all'articolo 85 del Decreto Legislativo n. 159/2011, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alla non sussistenza in capo a sé e ai soggetti aventi la medesima residenza (esclusi i soggetti minorenni) delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del citato Decreto Legislativo n. 159/2011;
- b) la dichiarazione sostitutiva di fatto notorio, rilasciata dal rappresentante legale dell'impresa ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136;
- c) eventuale delega, se del caso.

I moduli utilizzabili per le dichiarazioni di cui alle lettere a) e b) sono disponibili nella predetta piattaforma.

Art. 4

(Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo)

1. L'istruttoria della domanda è svolta da Consap S.p.A., quale soggetto gestore individuato dall'Amministrazione responsabile della misura, e si fonda esclusivamente su quanto dichiarato ai sensi dell'articolo 3.

2. E' fatta salva la facoltà del Gestore di chiedere chiarimenti e integrazioni anche documentali tramite notifica dalla Piattaforma all'indirizzo PEC indicato dall'impresa richiedente in fase di registrazione alla Piattaforma stessa. L'impresa entro dieci giorni fornisce gli elementi di chiarimento riscontrando la richiesta tramite la Piattaforma.

3. Il Gestore sottopone gli esiti delle istruttorie alla Commissione, di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto MIT-MEF n. 414/2022, per la relativa validazione.

4. Qualora l'istruttoria abbia esito negativo, la Commissione ne dà comunicazione motivata all'impresa richiedente concedendo il termine di dieci giorni affinché la stessa possa fornire elementi di chiarimento tramite trasmissione dall'indirizzo PEC dell'impresa all'indirizzo PEC della Divisione VI della Direzione Generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dg.ssa-div6@pec.mit.gov.it e per conoscenza all'indirizzo PEC del Gestore consap@pec.consap.it La Commissione, anche fruendo del supporto del soggetto Gestore, valuta gli eventuali chiarimenti di cui al comma 4 forniti dall'impresa.

5. Concluse le attività istruttorie, la Commissione propone al Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto l'adozione di un provvedimento di rigetto per ciascuna delle domande la cui istruttoria ha esito negativo. Per le domande il cui esito dell'istruttoria è positivo, il Gestore determina l'importo del contributo erogabile alle imprese aventi diritto sulla base delle verifiche sul Registro Nazionale degli aiuti di Stato e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 2 comma 3 provvedendo, altresì, all'eventuale riparto di cui all'articolo 2 comma 4.

6. Il Gestore redige l'elenco definitivo dei beneficiari con l'indicazione dell'importo del contributo effettivamente erogabile per la validazione da parte della Commissione.

7. Il Direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, su proposta della Commissione, approva l'elenco di cui al comma 6 e dispone di procedere alla relativa pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale <https://www.mit.gov.it/>

8. Le imprese presenti nell'elenco di cui al comma 7 ricevono comunicazione della ammissione mediante notifica dalla Piattaforma all'indirizzo PEC indicato nell'istanza.

9. Il contributo è erogato dal Gestore con bonifico bancario all'IBAN intestato all'impresa beneficiaria e indicato nell'istanza. L'IBAN deve essere di 27 caratteri secondo il formato standard italiano. Non sono consentiti IBAN relativi a libretti postali e a carte ricaricabili LIS.

Art. 5
(Verifiche e controlli)

1. In ogni caso è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere con tutti gli accertamenti e le verifiche anche successivamente all'erogazione della compensazione e di procedere, in via di autotutela, con l'annullamento della concessione della medesima e disporre in ordine all'obbligo di restituzione ove, in esito alle verifiche effettuate, emergano gravi irregolarità in relazione alle dichiarazioni sostitutive rese.

Art. 6
(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente decreto è pubblicato nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella sezione dedicata all'autotrasporto ed entra in vigore il giorno successivo.

IL DIRETTORE GENERALE
(dr. ing. Vito Di Santo)